

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PER LA STAMPA E L'INFORMAZIONE

MODALITA' PER LA CANCELLAZIONE DI PERIODICI ISCRITTI

La cessazione della pubblicazione (cartacea o telematica), viene dichiarata attraverso i provvedimenti **1) di decadenza** oppure **2) di revoca**, secondo le modalità di seguito riportate:

A) DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE

L'efficacia della registrazione cessa qualora:

1) entro sei mesi dalla data di REGISTRAZIONE, il periodico non sia stato pubblicato

(N.B. il periodico di nuova registrazione deve essere necessariamente pubblicato o trasmesso entro sei mesi dalla data del decreto di iscrizione con il numero di registrazione attribuito.)

ovvero

2) si sia verificata nella pubblicazione una SOSPENSIONE di oltre un anno.

(N.B. per annualità si considera il periodo di interruzione, non coincidente con l'anno solare, ma decorrente dalla data dell'ultima pubblicazione/trasmisione, e più precisamente dalla "data dell'ultimo finito di stampare" (se periodico cartaceo) oppure dalla "data dell'ultimo aggiornamento" (se periodico telematico).

Per procedere alla cancellazione del periodico per avvenuta decadenza, è necessario compilare l'istanza secondo il **modello A**, di seguito allegato.

Poiché la decadenza, *opera ex lege* (art.7 L. 47/1948), è sufficiente portare a conoscenza della Sezione Stampa del Tribunale, ove la registrazione risulta iscritta, una comunicazione di intervenuta decadenza, per consentire all'Ufficio preposto di procedere "*d'ufficio*" alla cancellazione della testata.

L'istanza (ovvero la comunicazione) deve essere compilata (in carta semplice) dal soggetto legittimato per legge a presentarla, persona fisica o persona giuridica (in persona del legale rappresentante), proprietaria del periodico. Qualora il periodico non risulti aggiornato dei mutamenti intervenuti alla compagine sociale della proprietà e/o dell'editore sarà

necessario procedere con le modifiche e produrre tutta la documentazione ad esse relativa.

In attesa dell'attivazione della PEC intestata alla Sezione Stampa, la comunicazione (corredata dei documenti sopra elencati) può essere inoltrata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
Tribunale Ordinario di Roma – Sezione per la Stampa e l'Informazione – Via Lepanto n. 4 – 00192 ROMA,

B) REVOCA DELLA REGISTRAZIONE

La cessazione dell'efficacia della registrazione di una testata giornalistica (cartacea o telematica) può avvenire anche attraverso la revoca dell'iscrizione, precedentemente presentata.

Dal momento che una testata giornalistica si ritiene regolarmente registrata, al di fuori dell'ipotesi dell'intervenuta decadenza, quando mantiene validi tutti i presupposti, che ne hanno determinato l'esistenza, si deve emanare il provvedimento di revoca, se vengono a mutare le circostanze di fatto esistenti all'atto dell'iscrizione

a) per effetto della **dichiarazione di volontà** (*ad istanza di parte*) oppure

b) per **difetto degli elementi essenziali** [(es. figura del direttore responsabile) *declaratoria d'ufficio*],

Pertanto, il provvedimento di revoca, emanato successivamente alla verifica della idoneità della istanza presentata oppure per accertamento dell'inesistenza dei elementi essenziali, incide sull'efficacia della registrazione, determinandone la cessazione degli effetti "*ex nunc*".

La parte legittimata a presentare la richiesta di revoca è considerata la persona fisica o persona giuridica (in persona del legale rappresentante) proprietaria della testata e/o editore, se persona diversa dalla prima. L'istanza deve essere depositata presso il Tribunale competente, ove risulta regolarmente iscritta, secondo il **modello B**, di seguito riportato.

Qualora il periodico non risulti aggiornato dei mutamenti intervenuti alla compagine sociale della proprietà e/o dell'editore sarà necessario

procedere con le modifiche e produrre tutta la documentazione ad esse relativa.

Nel caso di revoca ad istanza di parte, se il soggetto-proprietario è una **persona giuridica** (società, associazione, ente...etc.), è necessario allegare alla domanda di parte, anche la *deliberazione dell'organo collegiale* (dotato da Statuto di poteri di straordinaria amministrazione), attestante la revoca della Registrazione, ossia la manifestazione di volontà di cancellazione del periodico dal Registro della Stampa.

Ovviamente, tale delibera non è richiesta se *l'organo amministrativo* in carica (vd. amministratore unico delle società) ha **pieni poteri** alla gestione straordinaria.

La delibera dell'organo collegiale deve essere prodotta nelle seguenti forme autentiche:

- in ***estratto autentico notarile*** in bollo (se la persona giuridica detiene il libro-verbale assembleare, vidimato e numerato dal notaio – es. società)

oppure

- in ***copia conforme all'originale di atto esibito e restituito all'interessato***, in bollo (se la persona giuridica non ha obbligo della tenuta del libro-verbale assembleare, numerato e vidimato dal notaio – es. associazioni).

Si precisa che il pagamento del bollo è sempre richiesto (marca da euro 16,00 ogni 4 facciate oppure 100 righe), tranne nei casi di esenzione del bollo prevista per legge (es. onlus, aps, etc.)